SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma



Anno 144° — Numero 75

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 marzo 2003

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

- La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il marted) e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49.

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 50.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. Pag. 9

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2003.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 25 marzo 2003.

 DECRETO 28 marzo 2003.

Ministero della salute

DECRETO 7 marzo 2003.

Revoca su rinuncia delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 16

DECRETO 12 marzo 2003.

ORDINANZA 21 febbraio 2003.

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cosfema cooperativa servizi fiere e manifestazioni affini s.c.r.l.», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore. Pag. 19

| \mathbf{DF} | CR | $\mathbf{F}\mathbf{T}$ | O 27 | febbr | aio | 2003. | |
|---------------|----|------------------------|------|-------|-----|-------|--|
| | | | | | | | |

DECRETO 3 marzo 2003.

DECRETO 3 marzo 2003.

DECRETO 3 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labour soc. coop. a r.l.», in S. Demetrio Corone, in liquidazione e nomina del commissario liquidatore Pag. 20

DECRETO 3 marzo 2003.

DECRETO 5 marzo 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio C.A.S.T. (Cooperative associate servizi Toscana) società cooperativa a responsabilità limitata», in Sesto Fiorentino e nomina del commissario liquidatore.

Pag. 21

DECRETO 20 marzo 2003.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 27 marzo 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 24

Ministero della salute:

Comune di Arzago d'Adda: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 25

Comune di Blessagno: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 25

Comune di Bonassola: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 26

Comune di Brusaporto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 26

Comune di Castelnovetto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 27

Comune di Cereseto: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 27

Comune di Cremosano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 27

Comune di Dorsino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 27

Comune di Galeata: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 27

Comune di Giaglione: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 2

Comune di Giarole: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 2

Comune di Lequio Tanaro: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 28

Comune di Marianopoli: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 28

Comune di Massafra: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 2

Comune di Mestrino: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 2

Comune di Montjovet: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 29

Comune di Mortara: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 29

Comune di Orbassano: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 30

Comune di Pieranica: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 30

Comune di Torrile: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 31

Comune di Venaus: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

Pag. 3

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 21 marzo 2003.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2003-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2003 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2002 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

03A04284

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002; ser del Segretario generale della Presidenza

del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli arti-coli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed agli arti-coli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto testo unico.

Art. 5:

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposi-zioni di cui al comma I del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un'apposita struttura, diretta da un dirigente di prima

fascia, con il compito di monitorare l'attività del commissario delegato, valutando la documentazione e gli atti di cui al precedente comma 1, ed assumendo, altresi, ogni utile iniziativa per favorire un rapido rientro nell'ordinario. La costituzione di detta struttura e l'affidamento dell'incarico di dirigente di prima fascia avviene avvalendosi delle deroghe di cui all'art, 4 della presente ordinanza.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse statali destinate all'attuazione della legge del 21 dicembre 2001, n. 443, ai sensi della deliberazione CIPE del 31 ottobre 2002, nonché mediante autofinanziamento da parte delle società concessionarie, così come previsto dalla deli-bera del consiglio di amministrazione A.N.A.S. del 6 febbraio 2003, citata in premessa.

2. Il presidente della regione Veneto, per il perseguimento delle finalità di cui al presente provvedimento, può autorizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni nor-

mative regionali.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2003.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo aprile/ giugno 2003.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva | finanziari»;

trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari Visto da ultimo il proprio decreto del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2002 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1º ottobre 2002-31 dicembre 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2003);

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [....] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [....] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1º ottobre 2002-31 dicembre 2002 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo

1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2002-31 dicembre 2002, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

- 1. Il presente decreto entra in vigore il 1º aprile 2003.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

- 1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
- 2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
- 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2003-31 marzo 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002.
- 4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia è dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il capo della direzione V: MARESCA

AND COMPANY AND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

ALLEGATO A

likkisiin on tusteetti sella taikisiisii oo 1700. RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*) MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1º OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2002 APPLICAZIONE DAL 1º APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2003

| CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO | TASSI MEDI |
|--|----------------------------|-----------------|
| | in unità di euro | (su base annua) |
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) | fino a 5.000 | 11,95 |
| | oltre 5.000 | 9,37 |
| anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti | fine a 5,000 | 7,39 |
| ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) | oltre 5.000 | 6,26 |
| FACTORING (3) | fine a 50,000 | 7,10 |
| | oltre 50.000 | 5,86 |
| crediti personali e altri pinanziamenti alle pamiglie | ** | 10,36 |
| EFFETTUATI DALLE BANCHE (4) | 1 | 10,50 |
| ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI | fine a 5.000 | 19,62 |
| FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) | oltre 5,000 | 14,48 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6) | fino a 5.000 | 20,13 |
| | oltre 5.000 | 12,16 |
| LEASING (7) | fino a 5.000 | 14.97 |
| The second of th | oltre 5.000 fino a 25.000 | 9,59 |
| | oltre 25.000 fino a 50,000 | 8,19 |
| $\mathcal{L}(\mathbf{g}_{i}^{T}) = \mathcal{L}(\mathbf{g}_{i}^{T}) + \mathcal{L}(\mathbf{g}_{i}^{T}) + \mathcal{L}(\mathbf{g}_{i}^{T}) + \mathcal{L}(\mathbf{g}_{i}^{T})$ | oltre 50,000 | 5,91 |
| REDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (6) | fino a 1.500 | 19,42 |
| | oltre 1,500 fino a 5,000 | 15,04 |
| | oltre 5.000 | 11,06 |
| MUTUI (9) | | 4,79 |

AVYERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.10296, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,60 punti percentuali.

- Legenda delle categorie di operazioni
 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.9.2002; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):
- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Întermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve è a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi-il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medic aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di imporfo è contenuto. I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a € 75000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della meta, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

Rilevazione degli interessi di mora.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

03A04358

DECRETO 28 marzo 2003.

Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 466 del 1997.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f)